

2.1. Dal 1814 al 1822.

Il Congresso di Vienna si era proposto energicamente di ripristinare, mediante il principio di legittimità, l'assetto politico pre-rivoluzionario. Ma le idealità e le speranze liberali e nazionali erano ormai troppo profondamente radicate in coloro che avevano vissuto, sia pur brevemente, l'esperienza liberale e repubblicana. Al punto tale che il nuovo ordine politico e sociale della Restaurazione non poteva non apparire una vera e propria involuzione a ranghi serrati verso quell'assolutismo che ormai tutti i popoli, e non solo europei, avevano combattuto con entusiasmo. Ne conseguiva che, d'ora in avanti, i movimenti rivoluzionari avrebbero avuto due specifici contenuti: quello dei moti liberali tout court, laddove, è il caso della Francia e della Spagna, il ripristino delle antiche sovranità aveva avuto la conseguenza di soffocare la libertà senza mortificare le nazionalità; e quello dei moti liberal-nazionali in quei paesi come l'Italia e la Germania, in cui la falce della Restaurazione non si era limitata a spazzar via le libertà civili, ma aveva fatto il possibile per smembrare le unità nazionali e conseguire l'asservimento a dominazioni straniere.

Il germogliare e l'espandersi di moti liberal-nazionali nel Piemonte dei Savoia dà l'esatta dimensione del profondo malessere e di quanto fosse anacronistico e avversato il nuovo status politico e sociale dopo le esperienze vissute negli anni precedenti.

In questi moti, l'esercito, nel quale erano entrati a far parte larghi strati di borghesia, giocò senza dubbio un ruolo trainante e di punta. Un ruolo che non poteva lasciare indifferenti i sovrani "restaurati". Nella decisione di Carlo Felice di mandare ad effetto l'Editto penale del 27 ottobre 1822, nel quale ben 40 articoli erano dedicati ai subordinati e ai disertori (56), infatti, ebbe grande influenza la decisa presa di posizione di una parte considerevole dell'esercito in senso costituzionale. Scelta alla quale, peraltro, non erano estranei né gli ufficiali che avevano servito nell'esercito italo-francese, né l'opera svolta dai carbonari.

La Carboneria, proprio in nome dei principi liberali, aveva fatto numerosi proseliti nell'esercito. Alla setta, infatti, avevano già aderito molti militari italiani mentre prestavano servizio nell'esercito imperiale francese. Passati poi costoro a far parte dei vari stati della penisola vi crearono altri nuovi adepti. Il contegno dei governi restaurati, non escluso lo Stato Sabauda, incoraggiò di molto le adesioni.

Così, dopo la rivoluzione del 1820 a Napoli, quando si veniva profilando l'intervento austriaco, quella parte dell'esercito piemontese che era iscritta alla Carboneria, dopo alcune riunioni politiche fra gli ufficiali del presidio di Alessandria, rinvigorì la propaganda tra le truppe, tanto che agli inizi del 1821 si manifestarono agitazioni in diversi reggimenti.

Da parte della monarchia, che non aveva alcuna intenzione di lasciare esplodere sommovimenti rivoluzionari per giunta guidati dall'esercito, vennero avviate inchieste che non diedero risultati concreti.

Ma nel frattempo, la dura repressione dei tumulti scoppiati nell'università di Torino causò un gran fermento nella popolazione. I costituzionali cercarono di approfittare della situazione per

imporre al governo la proclamazione dello Statuto e la dichiarazione di guerra all'Austria. Vennero perciò anche diramate istruzioni alle truppe che si erano dimostrate propense alle idee liberal-nazionali.

Il 10 marzo 1821 scoppiò una sedizione. Quel giorno e i seguenti i costituzionali, per mezzo del reggimento di fanteria "Genova", si impadronirono della cittadella di Alessandria, nominarono una giunta provvisoria e inalberarono la bandiera costituzionale rossa azzurra e verde. Nel frattempo, insieme con l'intero presidio di Torino, si ammutinarono i reggimenti cavalleggeri del Re a Pinerolo e i cavalleggeri di Piemonte a Fossano.

2.2. Struttura e composizione dell'esercito.

Il nuovo criterio, adottato dalla Monarchia di ammettere, cioè, anche coloro che avevano servito sotto il dominio napoleonico, permise la costituzione, nel 1818, di un esercito organicamente completo e numericamente molto forte (57), rispetto alla situazione politica internazionale che, dopo gli accordi di Vienna, sembrava volgere verso un periodo di pace che, sebbene scosso da piccoli movimenti rivoluzionari a carattere nazionale, sarebbe durato per quasi 40 anni.

Le preoccupazioni della monarchia, quindi, riguardavano più la politica interna che la estera, e ciò spiega il motivo della costituzione di un esercito così numeroso e dispendioso, in relazione alle effettive disponibilità finanziarie del Paese (58). Esercito che altro compito non aveva se non "quello di tutelare la sicurezza e l'ordine interno": "Difendere la Corona e mantenere illese la dignità e la tranquillità dello Stato", secondo la precisazione fattane dallo stesso sovrano (59).

Questo compito risultava impegnativo perché i fermenti rivoluzionari erano, di tempo in tempo, sempre più manifesti ed estesi. Furono dedicate perciò, con criterio unitario da parte dei tre successivi sovrani, cure e premure tendenti al miglioramento ed al potenziamento dell'Armata in tutti i campi: organico, addestrativo, disciplinare ed amministrativo. Ma la stessa edizione del regolamento del 1822 ed i provvedimenti seguiti ai moti del 1821 mostrano come fossero divergenti ed inconciliabili gli interessi della monarchia, tesi soprattutto all'autoconservazione, e quelli dei quadri dell'esercito inseriti già nel clima rivoluzionario tendente alla formazione di un'unità nazionale, e soprattutto di uno Stato in cui le libertà fondamentali dell'uomo fossero pienamente garantite.

2.3. Esame del regolamento del 1822 (60).

La prima parte del regolamento in questione trattava "Dei doveri di ogni militare in genere"; tra questi il "principale e primo dovere [...] è l'essere uomo religioso: senza di tale qualità egli non potrà ispirare giammai piena fiducia allo Stato, poiché dalla medesima dipende sommamente l'adempimento d'ogni dovere" (61).

Ogni militare era, inoltre, "obbligato a rispettare il Culto Divino ed i Ministri di esso, e ad osservare i precetti di Dio e della Chiesa, la violazione dei quali [traeva] seco la corruzione dei costumi, la indisciplina ed il disprezzo delle umane leggi"(62); tutti i superiori erano tenuti a vigilare affinché i loro uomini si mantenessero "sempre timorati di Dio" (63)

Come si può notare, la Chiesa e la Monarchia, che, con la Rivoluzione francese avevano visto messe in discussione la loro stessa esistenza, avvertirono la necessità di un reciproco sostegno. In questo modo usciva rafforzata l'intesa tra i due poteri, attraverso l'imposizione di un particolare tipo di religiosità ("timore di Dio") che potesse fungere da supporto alla comune azione di autoconservazione.

Il paragrafo 2 prescriveva, infatti, i doveri verso il Re; erano elencati in una lunga formula di giuramento che "ogni militare a qualunque arma [appartenesse era] tenuto a prestare" ed a mantenere "essendo preciso comandamento divino la fedeltà ai giuramenti" (64).

Nella nuova formula, molto più concisa della precedente, il militare giurava fedeltà a Dio, al Sovrano e ai suoi successori legittimi, impegnandosi a difendere la Corona contro i sudditi che tentassero di sovvertire l'ordine del governo.

Giurava inoltre obbedienza ai superiori gerarchici, prometteva di non appartenere ad alcuna setta proscritta dal governo e di svelarne l'esistenza se ne fosse venuto a conoscenza.

L'osservanza di tutti gli ordini e bandi militari era compresa implicitamente nel giuramento del militare. E' proprio da questo giuramento di fedeltà

che si rilevano le gravi preoccupazioni della Monarchia per i fermenti rivoluzionari che avevano turbato e rendevano ancora instabile l'ordine interno dello Stato Sabauda. Preoccupazioni che giustificavano, in parte, la priorità che il Sovrano aveva dato a questa nuova edizione del regolamento di disciplina e all'annesso Editto Penale Militare.

Vi era necessità, in altri termini, di far conoscere a quali sanzioni sarebbero andati incontro i sovvertitori dell'ordine costituito.

Procedendo alla disamina dei punti più salienti del regolamento, rileviamo una diversa impostazione, senza dubbio più avanzata rispetto al 1814, per quanto concerne la "subordinazione" che ogni militare doveva ai propri superiori. L'articolo è assai più esplicito e mette l'accento sulla dignità che il militare doveva conservare anche quando offriva al proprio superiore una "perfetta subordinazione" ed era obbligato "prestar loro pel bene del servizio un'obbedienza pronta e rispettosa" (65).

Infatti, continua l'articolo, "ben lungi dal considerare tal dovere come ua servile e bassa dipendenza, il militare deve scoprire in esso ua nobile e sommamente necessaria obbligazione di sottoporre alla direzione dei superiori l'adempimento dei doveri del proprio stato, unico mezzo per cui si possa ottenere il bene universale e l'intento pel quale tanti uomini vengono riuniti in esercito"(66).

Il successivo punto 9 continua a trattare "della subordinazione"; essa vi si dice "si estende a tutti i gradi dal semplice soldato sino al comandante in capo, senza aver riguardo, né agli impieghi estranei al servizio, né alla prerogativa di ua nascita illustre, o qualunque siasi altro vantaggio della sorte. L'ordine inalterabile di tal progressione è l'anima di tutta l'armata, la legge fondamentale della disciplina e la base del servizio" (67).

L'uguglianza di tutti i militari di ogni grado e censo evidenziata in questa norma, non troverà riscontro nella seconda parte del regolamento, quando cioè verranno trattate le mancanze e i castighi, enuciati distintamente in base ai gradi della gerarchia ai privilegi che questi comportano e comportano.

L' articolo 12 prescriveva che, «...allorquando le circostanze non, [ammettevano] dilazione, o il superiore non [volesse] aver riguardo a rappresentanze, gli ordini [dovevano] essere eseguiti, e soltanto dopo di ciò [era] permesso di lagnarsi del torto, che si [credeva] sofferto », L' articolo successivo, precisava, però, l'obbligo del militare di ricusare l'obbedienza "quando gli ordini fossero visibilmente e manifestamente diretti contro l' Autorità sovrana".

Sempre in tema di subordinazioni, è possibile trovare. nell' art 16 una curiosità che sembra cancellare oltre un secolo e mezzo di storia. Riguarda l'uso, da parte dei superiori della seconda persona singolare nel rivolgersi ai subordinati. Nel 1822, infatti, l'articolo che segue vietava l'uso della 2 persona nei confronti degli inferiori; mentre nel regolamento del 1965 nel rivolgersi ai militari di truppa era prevista e doveva usarsi appunto la seconda persona. Senza dubbio un passo indietro rispetto al 1822 :

«Nel tempo del servizio non saranno permesse allocuzioni familiari, e si eviterà specialmente con attenzione di dare del tu agli inferiori non ostante qualunque relazione di parentela od amicizia...» (68).

L'articolo 17, mostra la distinzione, ispirata ad un accentuato classismo, tra "ufficiali" e "bass'ufficiali"; in esso, infatti si legge: «Ogni intrinsechezza tra gli ufficiali, e bass'ufficiali, anche fuori di servizio, è severamente proibita » (69).

Gli articoli compresi tra il 23 e il 27 si presentano con elementi innovativi. In essi si concedeva la possibilità ad ogni inferiore di «produrre contro un superiore le lagnanze che avesse motivo di fare », a tutta la gerarchia militare fino al «Ministero di guerra per le Sovrane determinazioni, in questo caso però il ricorrente [doveva] essere posto agli arresti » (art. 20).

Questi articoli riguardanti reclami erano estremamente importanti, perché per la prima volta si dava al soldato, sia pure in maniera scoraggiante e soprattutto a posteriori (70), la possibilità di appellarsi «qualora si credesse offeso sull'onore di calunniosi discorsi ».

Il paragrafo 5, riguardante i doveri dei superiori "verso gli inferiori", dà l'esatto quadro dei problemi che preoccupavano la Monarchia: l'accentuarsi dei fermenti rivoluzionari che investivano largamente anche l'esercito, ai quali si doveva rispondere con una disciplina dura e intransigente, e la necessità storica di dare a questa disciplina connotati umanitari.

I primi articoli, infatti, sono affatto espliciti nel senso sopra detto:

32. «Stretto dovere di qualunque superiore è una inalterabile e ferma perseveranza nel reprimere sollecitamente qualunque mancamento contro la prescritta subordinazione, nell'eseguire tutti gli ordini con la maggiore prontezza, senza che si permetta osservazione alcuna, e quand'anche gli ordini sembrassero di niuna o poca importanza.

33. «Egli è pur anche preciso dovere del superiore di punire irremissibilmente i negligenti, presso i quali il punto d'onore non fosse eccitamento bastante all'esatto compimento del proprio dovere in ogni circostanza...

35. «Il militare spensierato o indolente non deve provare giammai indulgenza presso il superiore e le negligenze anche più leggiere non devono ad essi sfuggire in alcun caso, mentre talvolta quelle che a prima faccia sembrano di nessun momento, tornano quindi a gravissimo danno del servizio. Il superiore deve però avvertire, che i castighi sieno proporzionati ai differenti casi, avendo riguardo alla condotta ordinaria ed ai sentimenti di chi errò, e facendo la dovuta differenza tra colui che spesso manca ai suoi doveri, e quegli che è solito a riempirli ».

Come si può osservare, quindi, pur in clima disciplinare estremamente duro, derivante dalla severità delle punizioni inflitte, si andava affermando la convinzione che fosse necessaria una certa equità nell'infliggere i "castighi", proporzionandoli, appunto, alle mancanze.

Un'altra curiosità la troviamo al paragrafo 8 dedicato ai doveri dell'uniformità del vestire.

L'articolo 46 precisava:

«Ogni ornamento che non è prescritto è proibito, l'ufficiale deve evitare la ricercatezza, e tenere come cosa affatto contraria alla dignità di un militare una affettazione donnesca nel tener dietro alle mode, così nel vestire come nell'acconciatura del capo ».

In materia di matrimonio, il regolamento del 1822 prescriveva la previa autorizzazione del comandante del reggimento per i sottufficiali e la truppa, del ministro della guerra per gli ufficiali. Nella concessione dell'autorizzazione si doveva tener conto della condotta della donna e dei mezzi di sussistenza di cui la coppia avrebbe goduto nell'insieme, indipendentemente dalla paga del militare. Era stabilito che soltanto quattro mogli per compagnia potessero essere condotte in quartiere; mentre in tempo di guerra due sole potevano "seguire la compagnia" (art. 225 e art. 416).

Il capitolo secondo del regolamento (parte prima) era dedicato ai «Doveri di ognuno in particolare secondo il proprio grado ». Si dilungava nello stabilire attribuzioni e doveri per ciascun grado e carica non variando, sostanzialmente, dalle norme generali della subordinazione trattate nel primo capitolo.

La parte seconda, invece, trattava "Delle mancanze e dei castighi". Qui, a nostro avviso, si manifesta l'aspetto più sostanziale di questa nuova normativa, che poneva finalmente termine alla annosa commistione tra azione penale e azione disciplinare (71) e gettava le fondamenta giuridiche per un'amministrazione della giustizia non più ad arbitrio e a discrezione dei comandanti, ma controllata e garantita, se non altro, almeno da norme scritte.

Sono assai espliciti nel senso sopra detto gli articoli che compongono il capitolo primo "Delle mancanze". In essi si legge:

424 «Il militare, che manca ai propri doveri si fa reo di una colpa, la quale, secondo la gravità delle circostanze, lo rende soggetto ad una delle pene stabilite dal Regio Editto penale militare, o ad uno dei castighi disciplinari qui appresso indicati.

425. «La colpa, che deve essere repressa con una pena, è delitto, e quella, che dà luogo ai soli

castighi disciplinari, è mancanza.

426. «Essendo dall'Editto Penale provveduto per la punizione dei delitti, le colpe meno gravi, che non potranno essere punite in tal modo, saranno considerate quali mancanze...

428. «Essendo incerto se la colpa debba essere punita piuttosto come mancanza che delitto, la questione deve essere sottoposta alla Commissione d'inchiesta a norma dell'Editto suddetto». Nonostante tutto, però, il reo di una colpa rimaneva sempre in balia del comandante il quale, pur con le limitazioni già accennate, conservava una discrezionalità pressoché illimitata, allorché doveva considerare «L'intenzione di chi mancò, e il danno recato al Regio servizio [per poi] determinare se la colpa [doveva] essere punita, piuttosto come delitto, che quale mancanza » (art.429).

Gli articoli del capitolo secondo enunciavano i "castighi", che potevano "essere imposti ad un basso-uffiziale o soldato senza sentenza di un tribunale militare, o misto", separati nel testo e nella varietà, da quelli per gli "uffiziali".

E' proprio in questi articoli che si manifesta la paradossale discriminazione in base al grado. L'equa distribuzione dei doveri della subordinazione - che, ricordiamo si estendevano a tutti i gradi dal semplice soldato sino al comandante - lasciava presupporre una altrettanto equa ripartizione degli oneri, ed in questo caso, dei castighi. Questi, invece, venivano distinti in base al grado, come se esistesse, a parità di colpe, una differenziazione tra uomo ed uomo.

Per i "bassi-uffiziali e soldati", infatti, era prevista una vasta gamma di punizioni odiose e disumane come quelle corporali.

I castighi previsti per i "bassi-uffiziali e soldati" erano i seguenti:

- 1 - Arresto al quartiere (72).
- 2 - Guardie di punizione al quartiere e fatiche di castigo (73).
- 3 - Prevosto, sala di disciplina, ed esercizio di punizione (74).
- 4 - Prigione (75).
- 5 - retrocessione dalle compagnie scelte (76).
- 6 Sospensione (77).

Per gli ufficiali, invece, non esistevano pene corporali. Le punizioni si limitavano solo ai rimproveri in presenza o meno degli ufficiali di pari grado e di grado superiore e agli arresti ("semplici" o "rigorosi") solo in caso di gravi mancanze e di recidività (78).

Il regolamento del 1822 si chiudeva con la parte terza dedicata al «Modo di eseguire alcune

funzioni militari, e le sentenze dei Consigli" », rispettivamente il primo e il secondo capitolo. Il primo capitolo è poco interessante per i fini che ci siamo proposti, in quanto vengono trattati i cerimoniali di alcune funzioni militari come la benedizione delle bandiere, la prestazione del giuramento da parte di un Corpo intero, di un nuovo ufficiale, delle reclute, e del ricevimento di un nuovo ufficiale, nella circostanza di una nuova nomina o promozione.

Ci soffermiamo, invece, se pur brevemente, sul capitolo dedicato alla "esecuzione delle sentenze dei Consigli" che mostra chiaramente i connotati della brutale e disumana legislazione militare di quell'epoca.

Il paragrafo 4 (artt.476,477,478,479) trattava la punizione "Delle cinghie" (brételles). In esso si legge :

«Essendo da una sentenza ordinata la punizione delle cinghie, il colonnello deve fissare il numero dei soldati che giudica opportuno per l'esecuzione, con un numero proporzionato di ufficiali e bassi-ufficiali [...] Per l'applicazione della pena i soldati a ciò comandati devono servirsi nella fanteria della cinghia del proprio fucile piegata nel mezzo tenendo in mano la fibbia (sic.); e nei corpi di cavalleria degli staffili (strisce di cuoio a cui sono applicate le staffe). Il distaccamento è formato su due righe, l'ufficiale superiore le fa aprire, e comanda in seguito dietro fronte alla prima. Il condannato è condotto da una guardia all'estremità della linea, ed avendo rimesso al prevosto l'abito, e la camicia entra fra le righe con la schiena nuda e preceduto da due caporali con le armi rovesciate, le percorre al passo il numero delle volte stabilito, dopo del che, coperto dal prevosto [...], con una coperta ed un lenzuolo, e condotto all'ospedale, e trattato con la stessa cura di qualunque altro ammalato...».

Quanto previsto per la punizione delle "Cinghie", era valido anche per quella delle "vergate" (unica eccezione era che al posto delle cinghie venivano usate le verghe).

Il paragrafo 8 trattava, invece, del militare condannato ad essere passato alle armi :

«... Un drappello di dodici soldati i più anziani di ogni compagnia è comandato per l'esecuzione e si reca sul posto dopo aver caricato e cibato (!) i fucili in presenza dell'Ajutante Maggiore. Schierate le truppe come verrà prescritto [...] il maggiore più anziano [...] deve far lettura della sentenza e pronunciare dopo di essa le seguenti parole : "La condanna verrà eseguita tra poco, serva di esempio, e nessuno si permetta di chiedere grazia sotto pena d'essere giudicato immediatamente da un Consiglio di guerra". Quindi viene condotto il paziente (!), e, fattolo mettere a ginocchio nel centro, il maggiore soggiunge: "Il paziente chiede perdono a Dio de' suoi peccati, al Sovrano d'averlo offeso, ed ai suoi simili dello scandalo che loro ha dato : si preghi per esso". Dopo di ciò egli è condotto al luogo del supplizio, ove fattolo sedere gli si bendano gli occhi [...]. Allora il drappello comandato per l'esecuzione si avvicina lentamente con le armi alla posizione di pronti. Gli sei uomini del battaglione a cui il paziente appartiene marciano avanti, e gli altri sei stanno dietro di riserva. Giunti gli sei primi alla distanza di sei passi, si fermano, l'Ajutante Maggiore situato alla destra del drappello, alza la sciabola, ed essi si mettono alla

posizione di punta, prendendo la mira la testa e il cuore. Senza troppo indugio l'Ajutante Maggiore comanda fuoco ed i sei primi soldati sparano, dovendo gli altri far fuoco solamente nel caso in cui il paziente dia ancora segni di vita ; quindi il drappello si ritira per la destra passando avanti al cadavere ».

Chiudeva il regolamento l'articolo 491 riguardante la condanna alla "morte ignominiosa", per la quale era prevista la stessa procedura poc'anzi detta, con lo sole varianti che il reo doveva "essere fucilato nella schiena" e "la truppa doveva ritirarsi in silenzio immediatamente dopo la esecuzione senza sfilare avanti al cadavere".